



VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI N. 1/2026

Il giorno quattordici del mese di luglio duemila ventisei, presso la sede dell'associazione Lomaniga, sita in Via Leonardo da Vinci n. 3, Comune di Missaglia si è riunita l'Assemblea straordinaria dell'Associazione Lomaniga in prima convocazione, come da avviso inviato agli associati in data 20.06.2026 per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Modifica dello Statuto;

2) Varie ed eventuali.

All'apertura dei lavori, alle ore 20.30, sono presenti:

Grani Alessia – Presidente
Biscuolo Federica –
Vicepresidente
Ferrari Annalisa – Segretaria
Paoltroni Pamela – Tesoriera
Aili Cristian – socio
Bedini Lucio – socio
Beretta Daniele – socio

Casiraghi Giuseppe – socio
Conti Maria Luisa – socio
Crippa Valentino – socio
Di Dio Daniela – socio
Fumagalli Alessandro – socio
Fumagalli Giuseppina – socio
Grani Alessandro – socio
Lerico Antonia – socio
Sono presenti n. 21 associati su

Manzoni Alfonso – socio
Manzoni Luciano – socio
Manzoni Osvaldo – socio
Motta Silvana – socio
Redaelli Ida – socio
Sala Monica – socio

25 iscritti di cui n. 21 in proprio.

Assume la presidenza dell'assemblea Grani Alessia che propone come segretaria verbalizzante Annalisa Ferrari che accetta. La presidente rileva che l'assemblea straordinaria è stata regolarmente convocata e che il numero delle persone presenti corrisponde a quello richiesto dallo statuto art. 22 per la validità dell'assemblea straordinaria di prima convocazione. La presidente constata la validità dell'assemblea per deliberare sull'ordine del giorno e dichiara aperta la seduta.

1) Modifica dello statuto associativo.

Sul primo punto all'ordine del giorno prende la parola la segretaria, la quale illustra i motivi che hanno portato alla modifica dello statuto, ossia la volontà dell'Associazione di diventare Ente del Terzo Settore.

Segue la lettura integrale del nuovo statuto, di cui all'allegato A. Al termine della discussione la presidente dichiara aperta la votazione per l'approvazione del nuovo statuto associativo.

Favorevoli 21

Contrari 0

Astenuti 0

L'Assemblea all'unanimità delibera relativamente al primo punto di approvare il nuovo statuto associativo posto in Allegato A al presente verbale. Si conferisce incarico alla segretaria di provvedere alla registrazione dello stesso, unitamente al presente verbale, presso l'Agenzia delle Entrate e si conferisce incarico alla presidente di fare richiesta di iscrizione al Registro Unico del Terzo settore nella sezione corrispondente alla categoria di Ets individuata.

2) Varie e eventuali.

Non vi sono varie ed eventuali.

Non essendovi altri punti all'ODG la presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore 22.00

Il presente verbale viene sottoscritto da presidente e verbalizzante e viene conservato nel libro verbali dell'associazione.

Missaglia, 14 luglio 2026

Il Presidente
Alessia Grani

Alessia Grani

Il Verbalizzante
Annalisa Ferrari

Annalisa Ferrari



ALLEGATO A – STATUTO “ASSOCIAZIONE LOMANIGA APS”

ART.1 - Denominazione e Sede

È costituita l'Associazione denominata:

“ASSOCIAZIONE LOMANIGA”

di seguito, in breve, “Associazione”.

L'Associazione è un Ente del Terzo Settore, con finalità di promozione sociale, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del D.Lgs. 117/2017, del codice civile per quanto compatibile e delle leggi vigenti in materia ed assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta.

La denominazione associativa verrà automaticamente integrata con l'acronimo APS (Associazione di Promozione Sociale) alla data di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, come previsto dalla circolare del Ministero del Lavoro n. 20/2018 e diventerà “ASSOCIAZIONE LOMANIGA APS”.

L'Associazione ha sede legale nel comune di Missaglia (LC), in via Leonardo da Vinci n. 3 e la sua durata è illimitata.

Il trasferimento della sede legale, su delibera del Consiglio Direttivo, non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Il Consiglio Direttivo può stabilire l'istituzione di sedi secondarie dell'Associazione che opereranno sempre per il perseguimento degli scopi istitutivi.

ART. 2 – Finalità e attività

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, secondo principi di democraticità ed uguaglianza mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, di una o più attività di interesse generale. In particolare, essa si propone di operare attivamente a favore dello sviluppo sociale, culturale e di comunità della frazione “Lomaniga” del Comune di Missaglia e svolge la propria attività ai fini della valorizzazione delle realtà e delle potenzialità naturalistiche, culturali, storiche e sociali del territorio. Per il raggiungimento delle predette finalità l'Associazione si propone di svolgere in via esclusiva e prevalente le seguenti attività di interesse generale con riferimento all'art. 5 del D. Lgs. 117/2017:

- a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (ai sensi dell'articolo 5, comma 1 lettera d) del Codice del Terzo Settore);
- b) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (ai sensi dell'articolo 5, comma 1 lettera f) del Codice del Terzo Settore);
- c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (ai sensi dell'articolo 5, comma 1 lettera i) del Codice del Terzo Settore);
- d) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (ai sensi dell'articolo 5, comma 1 lettera k) del Codice del Terzo Settore);
- e) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale (ai sensi dell'articolo 5, comma 1 lettera u) del Codice del Terzo Settore).

L'Associazione potrà, in via esemplificativa e non esaustiva:

- a) promuovere e realizzare attività di aggregazione sociale;
- b) realizzare e gestire eventi sul territorio, quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo, sagre paesane e camminate;
- c) realizzare e promuovere attività culturali, conferenze, dibattiti, tavole rotonde, convegni e congressi sulle tematiche oggetto dell'attività istituzionale dell'Associazione;
- d) promuovere e diffondere la cultura della solidarietà con particolare attenzione alle necessità e alle esigenze dei minori.



- e) promuovere e curare direttamente o indirettamente la redazione e l'edizione di libri, testi, dispense, notiziari e indagini;
- f) utilizzare social media per la promozione delle proprie attività e/o di attività attinenti ai propri fini istituzionali;
- g) promuovere iniziative di sensibilizzazione sui temi connessi all'attività istituzionale dell'Associazione;
- h) svolgere attività di raccolta fondi ed erogare contributi per progetti ed iniziative negli ambiti di interesse dell'Associazione;
- i) promuovere e/o sostenere, anche con donazioni ed erogazioni liberali, iniziative di soggetti singoli e/o enti collettivi e/o associazioni e/o organismi, pubblici e/o privati, che siano coerenti con gli scopi dell'Associazione o che siano ritenuti tali dal consiglio direttivo;
- j) stipulare convenzioni e accordi con enti finanziatori pubblici e privati, organismi internazionali, istituti universitari e di ricerca, amministrazioni pubbliche e imprese e ogni altro ente, italiano o estero, aventi finalità analoghe e/o per il miglior raggiungimento delle finalità istituzionali;
- k) esercitare anche attività di raccolta fondi, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico. L'attività di raccolta fondi può essere anche svolta in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

Le attività di cui sopra sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni dei propri aderenti, la cui attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

ART. 3 - Soci

L'Associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali.

Possono aderire all'Associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'Associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Non è possibile prevedere alcuna discriminazione in relazione all'ammissione degli associati né alcuna differenza di trattamento fra i soci riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

ART. 4 - Criteri di Ammissione ed Esclusione dei Soci



L'ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati.

Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo; la relativa deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro soci.

Il Consiglio Direttivo deve comunicare e motivare le eventuali reiezioni all'interessato entro 60 giorni. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

La qualità di socio si perde per decesso, per esclusione, per decadenza o per recesso.

L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione e per persistenti violazioni degli obblighi statutari.

Il socio decade automaticamente in caso di mancato versamento della eventuale quota associativa annua. Prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

L'associato può sempre recedere dall'Associazione.

Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

Il socio receduto o escluso non ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione né alla restituzione delle quote associative versate che sono intrasmissibili e non rivalutabili.

ART. 5 - Doveri e Diritti dei Soci

I soci dell'Associazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'Associazione;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- esprimere il proprio voto in Assemblea, direttamente o per delega;

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa secondo l'importo e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

ART. 6 - Organi sociali

Gli organi dell'Associazione sono:

- 1) l'Assemblea dei soci,
- 2) il Consiglio Direttivo;
- 3) il Presidente e il Vice Presidente;
- 4) l'Organo di Controllo, nei casi previsti dalla legge;
- 5) l'Organo di Revisione, nei casi previsti dalla legge.

Gli organi sociali, l'organo di controllo e l'organo di revisione hanno la durata di tre esercizi ed i loro componenti possono essere riconfermati.

Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

ART. 7 - Assemblea



L'Associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza dei soci.

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione. Ogni socio ha diritto ad esprimere un voto.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente. I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre soci.

Non può essere conferita la delega ad un componente del Consiglio Direttivo o di altro organo sociale. Sono ammessi al voto gli associati che hanno acquisito tale qualifica dal momento dell'approvazione del Consiglio Direttivo.

ART. 8 – Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da recapitarsi ai soci almeno sette giorni (ridotti a tre in caso di convocazione urgente) prima della data della riunione e, contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire in forma cartacea e/o informatica (es: sms, pec, e-mail) da divulgare al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

È previsto l'intervento in Assemblea ordinaria e straordinaria mediante mezzi di telecomunicazione o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità del socio che partecipa e vota.

ART. 9 – Validità dell'Assemblea e modalità di voto

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando siano presenti o rappresentati con delega, almeno la metà dei soci; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni sono validamente assunte con la maggioranza dei voti presenti.

L'Assemblea straordinaria delibera con la presenza della maggioranza assoluta dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci e il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei presenti. In caso di scioglimento, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci.

Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello dell'Associazione devono astenersi dalle relative deliberazioni.

I voti sono espressi in forma palese, fatto salvo il caso in cui riguardino persone, in tale ipotesi si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.

Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e trascritto nel libro delle Assemblee dei soci.

ART. 10 – Competenze dell'Assemblea

L'Assemblea ordinaria ha il compito di:

- a) stabilire il numero dei componenti del Consiglio Direttivo;
- b) nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
- c) nominare e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell'organo di controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- d) approvare il programma di attività;
- e) approvare il rendiconto/bilancio di esercizio;
- f) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
- g) deliberare sull'esclusione degli associati;



- h) ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
- i) approvare eventuali regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo;
- j) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

- a) deliberare sulle modificazioni dello statuto;
- b) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione.

ART. 11 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato con motivazione.

Esso è formato da tre a nove membri, compreso il Presidente, nominati dall'Assemblea dei soci fra i soci medesimi.

I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili.

Possono fare parte del Consiglio esclusivamente i soci maggiorenni.

Al Consiglio Direttivo si applica l'articolo 2382 del Codice civile, riguardo le cause di ineleggibilità e di decadenza. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice Presidente; in assenza di entrambi, dal consigliere più anziano per carica.

Il Consiglio Direttivo è convocato di regola ogni sei mesi e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o almeno due consiglieri ne facciano richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto, anche per e-mail, da recapitarsi almeno cinque giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.

ART. 12 – Competenze del Consiglio Direttivo

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per legge o per statuto di pertinenza dell'Assemblea o di altri organi associativi. In particolare, e tra gli altri, sono compiti di quest'organo:

- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'assemblea;
- predisporre il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione dei soci;
- provvedere agli affari di ordinaria amministrazione che non siano di competenza dell'Assemblea dei soci ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale.

ART. 13 – Presidente – Vice Presidente

Il Presidente è eletto a maggioranza dei voti dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti, dura in carica tre esercizi e può essere rieletto.

Il Presidente:

- ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
- dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo;
- può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;



- ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive, riguardando l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
- convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
- in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente. Di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente e dell'organo di amministrazione.

ART. 14 – Organo di controllo

L'Organo di controllo, monocratico o collegiale, è nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017. Ai sensi dell'art. 2397 c.c. comma 2, il componente deve essere un revisore contabile iscritto al relativo registro e, nel caso di organo di controllo collegiale, il predetto requisito deve essere posseduto da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 15 – Organo di revisione legale

È nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato da un revisore legale dei conti iscritto al relativo registro.

ART. 16 – Risorse economiche

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- proventi da attività diverse ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 117/2017;
- proventi da raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 D.Lgs 117/2017;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 17 – Scritture contabili

Il Consiglio Direttivo gestisce le scritture contabili dell'Associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.Lgs. n. 117/2017.

ART. 18 – Esercizio sociale

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.

Entro il 30 aprile successivo alla fine dell'esercizio, il Consiglio Direttivo predispose il bilancio consuntivo e la propria relazione sull'attività dell'Associazione, per sottoporli entrambi all'approvazione dell'Assemblea entro i trenta giorni successivi.



L'Associazione non distribuisce, né direttamente né indirettamente, eventuali utili e avanzi di gestione nonché fondi, capitale e riserve. Utili ed avanzi di gestione vengono impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse.

Il bilancio resta depositato presso la sede dell'Associazione nei 15 giorni che precedono l'assemblea convocata per l'approvazione, a disposizione dei soci e dei soggetti che abbiano disposto elargizione a favore dell'Associazione.

ART. 19 – Patrimonio

Il patrimonio sociale è indivisibile, da esso l'Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività, ed è costituito:

- da beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualsiasi titolo;
- dai contributi dei propri soci;
- da contributi, erogazioni, donazioni e lasciti diversi;
- da entrate derivanti da convenzioni o da cessioni di beni o servizi agli associati o ai terzi.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali stabilite dal Consiglio Direttivo. All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o non siano effettuate a favore di altri ETS che per statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.

L'Associazione deve impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle proprie attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 20 – Personale retribuito

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoratori autonomi o di altra natura nei limiti previsti dall'art. 33 D.Lgs. 117/2017, vale a dire in misura non superiore al 50% del numero dei volontari. I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento eventualmente adottato dall'Associazione.

ART. 21 – Libri sociali

L'Associazione deve tenere obbligatoriamente:

- a) il libro degli associati;
- b) registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- e) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali (se istituiti).

I libri di cui alle lettere a), b), c) e d) sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I libri di cui alla lettera e) sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

I verbali di Assemblea e Consiglio Direttivo devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.

Ogni verbale deve essere firmato dal Presidente e dal segretario.

Ogni associato ha diritto ad esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo e presso la sede dell'Associazione entro due settimane dalla richiesta.

ART. 22 - Responsabilità ed assicurazione dei volontari

Coloro che prestano attività di volontariato nell'Associazione devono essere assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

ART. 23 - Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017, previo parere positivo dell'Ufficio del RUNTS.

ART. 24 – Disposizioni finali

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico



Letto firmato e sottoscritto.
Missaglia, 14 luglio 2026

Il Presidente
Alessia Grani

Alessia Grani

Il Segretario
Annalisa Ferrari

Annalisa Ferrari

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

La sottoscritta Alessia Grani, ~~in qualità~~ nata a Merate il 23.02.1976, in qualità di Presidente e Legale Rappresentante di Associazione Lomaniga, con sede in Missaglia frazione Lomaniga, Via L. Da Vinci, 3, C.F. 01615170139

ATTESTA E DICHIARA

sotto la propria responsabilità, che la presente copia composta da nove (9) fogli è perfettamente conforme all'originale del verbale di Assemblea Straordinaria e relativo Statuto Allegato, istituiti e trascritti alle pagine da 27 a 35 del Libro Verbali Assemblee regolarmente numerati e vidimati dall'Associazione.

Missaglia, il 14 luglio 2026

Alessia Grani



REGISTRATO A LECCO IL 23/07/2026

N° 373 SERIE III

VERSATE € 280,00

DI CUI € (SANZIONE)

(INTERESSI)

IL FUNZIONARIO
IPR. B. C. L. L. T. T. A.

Firma su delega del Direttore Provinciale.